

N. 09862/2014 REG.PROV.COLL.
N. 10647/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10647 del 2012, proposto da:
Fabio Moliterni, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Beatrice Zammit,
con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Alessandria, 130;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del rapporto informativo n. 50 redatto nei confronti del ricorrente
relativamente al periodo dal 22.4.2010 al 29.7.2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2014 il dott.
Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto notificato il 4 dicembre 2012, depositato nei termini, il Maggiore dell'Esercito Italiano Fabio Moliterni ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del rapporto informativo n. 50 redatto nei suoi confronti relativamente al periodo dal 22 aprile 2010 al 29 luglio 2010.

Il ricorrente fa presente che con il rapporto informativo impugnato, redatto al termine dell'operazione "Leonte" in Libano, lo stesso, dopo aver ottenuto dal compilatore un giudizio estremamente positivo, si è visto giudicare molto negativamente dal primo revisore (il secondo si è astenuto dal giudizio), il quale ha affermato che a causa di una non adeguata conoscenza della lingua inglese, il Maggiore Moliterni avrebbe arrecato "danno all'Istituzione ed all'immagine nazionale, in un delicato contesto operativo multinazionale" e lo ha giudicato non "affidabile ed in grado di assumersi le sue responsabilità".

Avverso tale provvedimento il ricorrente deduce la seguente censura:

Violazione delle disposizioni contenute nel D. L.vo n. 66 del 2010, nel D.P.R. n.90 del 2010, nonché nella circolare del Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare prot. n. MDGMILVSS0610740 del 23/12/2008 recante le istruzioni per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei Carabinieri. Eccesso di potere sotto vari profili.

Si sostiene che il giudizio negativo espresso dal primo revisore si pone in palese contrasto con tutti i documenti caratteristici, precedenti e successivi, redatti nei confronti del ricorrente, il quale nel corso della

carriera ha sempre dimostrato il conseguimento dei massimi risultati tecnico-professionali.

Inoltre le motivazioni addotte a sostegno del negativo giudizio del primo revisore sono illogiche e pretestuose, in particolare per quanto concerne l'aspetto della conoscenza della lingua straniera posseduta dal ricorrente che risponde ai requisiti richiesti dall'Amministrazione per l'invio in missione all'estero nei vari teatri operativi.

L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, depositando documentazione utile alla definizione della controversia.

Alla Camera di Consiglio del 9 aprile 2013 l'istanza incidentale di sospensione è stata respinta.

Alla pubblica udienza del 4 giugno 2014 la causa è passata in decisione.

Il ricorso si appalesa fondato per le considerazioni che seguono.

Va osservato, preliminarmente, che i giudizi contenuti nelle schede valutative e nei rapporti informativi concernenti gli Ufficiali delle Forze Armate e relativi ad un determinato periodo di tempo, sono diretti a valutare le diverse qualità e capacità dei valutandi nel periodo preso in considerazione e si sostanziano in apprezzamenti qualitativi sulla professionalità dei soggetti valutati. Da ciò discende che, vigendo in materia il principio secondo cui "ogni valutazione assume carattere autonomo" l'eventuale valutazione negativa formulata nei confronti dell'Ufficiale deve fondarsi su elementi concreti rilevabili dalla documentazione caratteristica, per cui la stessa non può essere condizionata da giudizi formulati con riferimento ad altri precedenti periodi presi in esame ai fini valutativi. Va, peraltro, aggiunto che il giudizio finale relativo al documento caratteristico deve, pur sempre, rispettare il principio di coerenza e di ragionevolezza della motivazione

posta a fondamento della valutazione stessa.

Nel caso di specie, va osservato che il ricorrente ha riportato nelle schede valutative con continuità la qualifica di “eccellente” e che nei rapporti informativi è stato considerato un validissimo ufficiale, di pieno e sicuro affidamento, nonchè in possesso di una eccellente preparazione tecnico-professionale. Da ciò deriva che il rapporto informativo impugnato avrebbe dovuto contenere una congrua e puntuale motivazione in ordine agli elementi giustificativi posti a base del negativo giudizio. Peraltro, le risultanze della istruttoria disposta in sede cautelare non hanno evidenziato, relativamente al periodo di riferimento in questione, addebiti, richiami o contestazioni nei rapporti intrattenuti con i superiori; elementi, questi, che avrebbero potuto giustificare una valutazione negativa. In ordine, poi, alla scarsa conoscenza della lingua inglese da parte del ricorrente, che avrebbero arrecato danno all’Istituzione ed all’immagine nazionale va osservato che dall’esame della documentazione versata in atti dalla difesa attrice, non contestata dalla difesa erariale, si rileva come la valutazione operata dal Generale Santi Bansanti sul grado di conoscenza della lingua inglese da parte del Moliterni si basa su un messaggio di posta elettronica scritto dal Comandante Operazioni Divisione J6 dell’Esercito Indonesiano, che il ricorrente si era limitato ad inoltrare, per cui non può assurgere ad elemento giustificativo della negativa valutazione.

Conclusivamente, pertanto, il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida nella misura complessiva di Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Francesco Riccio, Consigliere

Domenico Landi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)